



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 240 DEL 27/05/2024

Settore Tecnico

OGGETTO: ORDINANZA DI BALNEAZIONE 2024

Premesso che risulta necessario disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale del Comune di Caorle;

Visto il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto l'art. n. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

Vista la Legge n. 59/1997 ed il D.Lgs. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la L.R. Veneto n. 33 del 23 novembre 2002 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto della Regione Veneto n. 202 del 18/10/2023 ad oggetto: *Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2024, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116;*

Visto il Regolamento sull'uso del demanio marittimo e sulla disciplina delle attività balneari, così modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023;

Visto il Piano Particolareggiato degli Arenili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2010;

Visto il Regolamento tutela animali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2014 in particolare l'art. 9 comma 2;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 09.07.2014 con la quale si disciplina quanto previsto dalla L.R. Veneto n. 17, art. 3 del 19.06.2014;

Vista la precedente Ordinanza Comunale Dirigenziale sulle attività balneari n. 156 del 20.05.2022;

Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006 dispaccio n. 34660 recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvataggio;

Richiamata l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 24 del 09.05.2024 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Caorle, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

Dato atto che ai sensi dell'art. 40 del Regolamento sull'uso del demanio marittimo e sulla disciplina delle attività balneari, prima dell'inizio della stagione balneare il Comune emette apposita ordinanza con cui disciplina tutti gli aspetti connessi all'attività turistica;

Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere per quanto di competenza alla regolamentazione della disciplina di carattere generale per le attività connesse alla balneazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Richiamato il Decreto Sindacale n° 6 del 29/09/2023 di conferimento di incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitti di interessi in relazione all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ORDINA

Art. 1 - Definizioni

Agli effetti della presente Ordinanza si richiamano le definizioni di cui all'art. 2 dell'*Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 09.05.2024*, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle;

Art. 2 - Durata stagione balneare

Nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comune di Caorle, la stagione balneare inizierà il secondo sabato di giugno e terminerà la seconda domenica di settembre.

Gli stabilimenti balneari potranno esercitare l'attività, eventualmente anche ai soli fini elioterapici, in periodi diversi da quelli indicati al comma che precede, purchè sia garantita l'osservanza delle prescrizioni di cui all'*Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 09.05.2024*, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Durante il periodo di apertura per attività elioterapica, non potranno essere offerti servizi specifici che possano indurre l'utenza alla balneazione (noleggio pedalò, pattini, canoe, ecc.), ovvero a considerare che sia assicurato il servizio di salvamento.

Qualora una struttura operi al di fuori della stagione balneare, negli orari di apertura, dovrà garantire la presenza del materiale di primo soccorso, (con le modalità previste dalle vigenti ordinanze), posizionato in luogo idoneo e visibile, o presso i locali infermeria.

La stagionalità balneare per i chioschi ed il commercio itinerante è regolamentata da specifici provvedimenti.

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per gli Stabilimenti Balneari

Il titolare dello stabilimento balneare deve dare preventiva comunicazione via PEC al Comune di Caorle e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle:

- i dati del direttore responsabile della struttura (nominativo e recapito);
- i periodi di apertura dello stabilimento balneare, specificando i periodi in cui viene esercitata solo attività elioterapica;

Il titolare dello stabilimento balneare deve inoltre inviare al Comune di Caorle e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle il "Piano di salvamento" redatto in conformità all'*Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 09.05.2024* emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Nel periodo compreso fra le ore 24.00 e le ore 5.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.) salvo autorizzazioni particolari.

È fatto obbligo allo stabilimento balneare di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia della presente ordinanza, dell'*Ordinanza di Sicurezza Balneare* emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutte le eventuali altre ordinanze che lo prescrivano.

Inoltre, lo stabilimento balneare deve:

- rispettare la normativa vigente in materia di igiene;
- assicurarsi che le strutture siano decorose e ben mantenute;
- garantire che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano efficienti e ben funzionanti;
- consentire il libero e gratuito accesso e transito negli appositi passaggi per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione;
- curare e garantire la pulizia e la sistemazione dell'arenile compresa la battigia, provvedendo con regolarità e secondo normativa all'asporto dei rifiuti fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;

Ai sensi dell'art. 26 del *Regolamento sull'uso del demanio marittimo e sulla disciplina delle attività balneari* la pulizia dei tratti di arenile non concessionati, ivi compresi i tratti di spiaggia libera, ma concessionabili dovranno essere curati, puliti e vigilati dai concessionari delle rimanenti porzioni di arenile entro il Settore, con obbligazione solidale tra gli stessi, fino a che i tratti in questione non vengano assegnati in concessione.

Art. 4 - Sicurezza balneare e disciplina del servizio di salvataggio

La disciplina della sicurezza della balneazione è di esclusiva competenza dell'Autorità marittima.

Lo stabilimento balneare deve assicurare il servizio di salvamento in conformità alle disposizioni di cui all'*Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 09.05.2024*, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle.

I titolari degli stabilimenti balneari devono informare gli operatori e i turisti con appositi cartelli ben visibili redatti, oltre che nella lingua italiana, anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, tedesco e francese), della presenza dei punti di Primo Soccorso in arenile, fornendo precise indicazioni circa la loro ubicazione.

Art. 5 - Divieti generali

È vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali, fino ad una distanza di 200 metri verso il largo;
- nelle zone dichiarate non idonee alla balneazione con appositi provvedimenti (ordinanze);
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere, posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari:

1. collocare, sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al libero transito e alla balneazione;
2. prendere il sole a terra, collocare qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sedie sdraio, lettini, ecc.) dal limite della concessione (lato mare) e fino alla battigia, nonché sulle aree destinate alla sosta dei natanti;
3. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 1000 piedi (300 metri) nonché ammarare, atterrare e decollare;
4. far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate;
5. il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passaggio;
6. praticare o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni, provenienti da terra o da mare, che rechino danno, molestie o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
7. l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...);
8. la produzione e la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri, ecc...;
9. impedire il libero accesso alle scale di raccordo tra l'arenile e la passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare;
10. gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
11. dal 15 aprile al 15 ottobre è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate adiacenti, al di fuori del tratto di passeggiata da Porto Santa Margherita a Duna Verde negli orari dalle 21.00 alle 8.00;
12. utilizzare carrelli a motore a scoppio per lo svolgimento delle attività di spiaggia (es. spostamento piccoli natanti da spiaggia, barche, ecc...). È ammesso l'utilizzo del carrello con motore elettrico;
13. lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere attrezzature varie, quali: ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre comunque denominate;
14. utilizzare prodotti saponati sotto le docce, o rubinetti in genere, se non scaricanti in fognatura;
15. asportare, alterare o danneggiare: il patrimonio arboreo e floro-vegetazionale, l'andamento naturale delle dune, gli accumuli sabbiosi e le depressioni naturali sia acquitrinose che asciutte;
16. lasciare buche sull'arenile, l'area dovrà essere ripristinata a cura dei realizzatori.

I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni o situazioni di comprovata necessità.

Art. 6 - Attività soggette ad autorizzazione

Ai sensi dell'art. 15 del *Regolamento sull'uso del demanio marittimo e sulla disciplina delle attività balneari* sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia e/o livellamenti dell'arenile;

2. accensione di fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi altro prodotto infiammabile o inquinante;
 3. conduzione sulla spiaggia di cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti e per i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S.;
- I concessionari possono tuttavia, nell'ambito del proprio impianto ad uso balneare, individuare aree, debitamente attrezzate, da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
4. transito e sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap. L'autorizzazione può essere rilasciata con validità estesa a tutti i giorni dell'anno, con esclusioni della fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
 5. installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
 6. svolgimento di gare e altre attività organizzate;
 7. tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
 8. svolgimento di attività pirotecniche;
 9. manifestazioni di qualsiasi genere;
 10. attività di fotografo ambulante;
 11. pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
 12. il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Caorle, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela). Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Caorle e al Comune di Caorle. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale e non vengono ritenute occupazioni soggette a canone tutte le manifestazioni sportive e culturali non a precarie e temporanee non a scopo di lucro della durata inferiore ad 1 giorno.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo qualsiasi attività che verrà svolta nell'arenile.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – Transito mezzi

Per transitare e/o sostare con veicoli a motore nelle aree demaniali marittime, in arenile o sui tratti vietati all'accesso veicolare è necessario chiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Demanio Marittimo.

L'autorizzazione può essere rilasciata con validità estesa a tutti i giorni dell'anno, con esclusioni della fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Coloro che sono titolari di concessioni e/o attività autorizzate in aree demaniali marittime possono sostare/transitare nelle aree demaniali marittime in arenile per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività dipendenti e connesse all'esercizio della concessione/autorizzazione demaniale e a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- interventi di manutenzione dell'arenile e delle strutture/opere, pulizia, attività preparatorie alla stagione balneare, allestimento e disallestimento delle attività, interventi di servizio;
- carico e scarico merci per rifornimento dei pubblici esercizi.

Il transito nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, salvi i casi di emergenza e di diverse disposizioni contenute in provvedimenti anche sopravvenuti, è consentito prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00.

Gli estremi di identificazione dei mezzi devono essere preventivamente comunicati al Comune.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al transito e sosta dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (soccorso, protezione civile, etc.) e in dotazione alle Forze di Polizia e agli Organi di Vigilanza, nonché ai mezzi comunali.

Art. 8 - Recupero natanti in avaria

Qualora, durante la stagione balneare, i concessionari e/o gli addetti al servizio di salvataggio abbiano necessità di recuperare, trasportare, manutentare e/o riposizionare unità a remi, a idrogetto, moto d'acqua e in generale natanti in avaria, o trascinati dal mare in conseguenza di condizioni meteo avverse, devono darne immediata comunicazione

all'Autorità marittima e al Comune segnalando i mezzi in avaria e/o da recuperare, nonché il giorno e le modalità dell'intervento.

L'accesso dei mezzi necessari al recupero dei natanti è subordinato alle prescrizioni dell'art. 7.

Art. 9 - Disciplina del commercio al dettaglio

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è disciplinato dalla L.R.V. n. 33/2002 e soggetto a Nulla Osta Comunale.

È comunque vietato l'esercizio del commercio ambulante sullo specchio acqueo antistante il litorale.

Con deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno saranno stabiliti i criteri per il rilascio del nulla osta e la stagionalità.

Art. 10 - Corridoi di lancio

E' soggetto ad autorizzazione il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Caorle, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela).

Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Caorle e al Comune di Caorle. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.

Le richieste ordinariamente devono essere presentate entro il 15 Giugno di ogni anno.

Successivamente potranno essere prese in considerazione solo per motivi eccezionali e ben giustificati.

Detti corridoi dovranno essere realizzati secondo i requisiti tecnici individuati dall'Autorità Marittima competente.

Art. 11 – Sanzioni

Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.

Le violazioni alle norme del *Regolamento sull'uso del demanio marittimo e sulla disciplina delle attività balneari* sono punite a termine dell'art. 41 del medesimo Regolamento.

Per le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, contenute nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto dalla Legge 689/81 e s.m.i., dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dal Regolamento Comunale "per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali".

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 156 del 20.05.2022.

Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Settore Tecnico del Comune di Caorle, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Caorle e sul sito internet www.comune.caorle.ve.it.

La presente Ordinanza dovrà essere esposta, a cura di tutti i titolari/gestori di attività ricettive, di campeggi, colonie marine, concessionari delle strutture balneari, etc. situati nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comune di Caorle, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché da parte di chi esercita l'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto.

La Polizia Municipale e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Tomba Paolo in data 27/05/2024

Il Responsabile
Settore Tecnico
Paolo Tomba